

REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Varese



COMUNE DI CASCIAGO

**Studio del reticolo idrico comunale
(D.G.R. del 25-01-02 n° 7/7868 e s.m.i.)**

Febbraio 2011

**- INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE
- FASCE DI RISPETTO**



Studio Associato di geologia applicata
Dott. Geol. Roberto Granata - Dott. Geol. Paolo Granata
Via Santa Croce n° 7 - 21100 Varese
Tel. 0332/242283 Fax 0332/241231
e-mail: info@studiocongeo.it

INDICE

1	Premessa.....	2
2	Individuazione del reticolo idrografico minore e descrizione dei corpi idrici	3
2.1	<i>Individuazione del reticolo idrografico minore.....</i>	<i>3</i>
2.2	<i>Descrizione dei corpi idrici</i>	<i>6</i>
3	Fasce di rispetto proposte	10
3.1	<i>Fascia di rispetto</i>	<i>10</i>
2.3	<i>Procedure per le autorizzazioni / concessioni idrauliche.....</i>	<i>16</i>
2.4	<i>Procedure per la sdemanializzazione</i>	<i>17</i>
4	Definizioni	18

Allegati cartografici

Tav. n. 1 -Individuazione del reticolo idrografico minore, scala 1:2.000

Tav. n. 2 - Fasce di rispetto, scala 1:2.000

1 PREMESSA

Il Comune di Casciago (VA) ha affidato allo *Studio Associato CONGEO* di Varese l'incarico per la redazione dello studio del reticolo idrico comunale (det. N. 383 del 29/12/2009) ai sensi della D.G.R. 25/01/2002 n. 7/7868 e s.m.i..

La D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 e le successive modificazioni e integrazioni (D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003) trasferisce le funzioni di polizia idraulica e la definizione del reticolo idrico minore ai Comuni che dovranno anche individuare le relative fasce di rispetto e le attività possibili.

2 INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE E DESCRIZIONE DEI CORPI IDRICI

2.1 Individuazione del reticolo idrografico minore

L'allegato A delle delibere sopra citate, sostituito da quello contenuto nella D.G.R. n. 8/8127 del 1 ottobre 2008, definisce il reticolo idrico principale della Regione Lombardia. In tabella 1 vengono riportati i corsi d'acqua classificati come principali che interessano il territorio comunale di Casciago.

Num. Progr.	Denominazione	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	N° iscr. EI AAPP
VA046	Torrente Val Luna o Torrente Valle di Casciago	Lago di Varese	Dallo sbocco alla strada da Casciago a Velate	204/C
VA047	Torrente Tinella	Lago di varese	Dallo sbocco alla confluenza dei due rami in cui si divide sopra Luvinate (Valle della Barassina o Valle delle strette)	207/C

Tab. n. 1 - Corsi d'acqua principali (allegato A D.G.R. n. 8/8127 del 01/10/08).

Il reticolo idrico minore, di competenza comunale, è costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione di quelle "non ancora convogliate in un corso d'acqua". In particolare sono identificati come minori quei corsi d'acqua rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- Siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti.
- Siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.
- Siano rappresentati come corsi d'acqua delle cartografie ufficiali.

In base a questi criteri e a rilievi eseguiti in sito sul territorio comunale sono stati classificati come minori i seguenti corsi d'acqua (cfr Tav. n. 1 e 2):

- Torrente Valle di Casciago (a Nord di Via Pozzi);
- Torrente Tiniguzza;
- Torrente Coetta;
- Torrente Puida;
- Affluente Tinella 01 (T01, denominazione attribuita dallo Studio Congeo);
- Affluente Tinella 02 (T02, denominazione attribuita dallo Studio Congeo);
- Affluente Tinella 03 (T03, denominazione attribuita dallo Studio Congeo);
- Affluente Tinella 04 (T04, denominazione attribuita dallo Studio Congeo);
- Affluente Tinella 05 (T05, denominazione attribuita dallo Studio Congeo);
- Affluente Tinella 06 (T06, denominazione attribuita dallo Studio Congeo);
- Affluente Lago di Varese 01 (LV01, denominazione attribuita dallo Studio Congeo);
- Affluente Lago di Varese 02 (LV02, denominazione attribuita dallo Studio Congeo);
- Affluente Lago di Varese 03 (LV03, denominazione attribuita dallo Studio Congeo);
- Torrente Valdonia;
- Torrente S. Lorenzo;
- Torrente Pastura;
- Affluente Torrente Luna 01 (L01, denominazione attribuita dallo Studio Congeo);
- Torrente Campazzo;
- Affluente Torrente Campazzo 01 (C01, denominazione attribuita dallo Studio Congeo);

- Affluente Torrente Valle di Casciago 01 (VC01, denominazione attribuita dallo Studio Congeo).

In base ai rilievi in sito ed al confronto con le mappe catastali (cfr Tav. n. 1) la maggior parte del reticolo idrico presente sul catasto è ancora esistente, le discrepanze nell'andamento dei torrenti rispetto all'aerofotogrammetrico sono dovute ad imprecisioni nelle mappe catastali e ad approssimazioni nel processo di georeferenziazione delle stesse. Sono però presenti alcuni tratti del reticolo idrico non più esistenti, che hanno quindi perso la loro funzionalità idraulica.

Si tratta dei seguenti tratti:

- *Torrente Puida*: sulle mappe catastali è tracciato un tratto non più presente in quanto attualmente l'area è stata urbanizzata.
- *Affluente Tinella 01 (T01)*: nella parte occidentale del torrente sulle mappe catastali è tracciato un breve tratto non più presente, in quanto l'area è stata urbanizzata.
- *Affluente Tinella 03 (T03)*: sulle mappe catastali sono tracciati alcuni corsi d'acqua attualmente non presenti nell'area adiacente a T03. In queste aree di versante manca un alveo definito, durante i fenomeni più intensi possono essere soggette a fenomeni di ruscellamento diffuso e concentrato delle acque.
- *Torrente Luna*: sulle mappe catastali viene riportato a Sud del ponte ferroviario un piccolo corso d'acqua attualmente non presente. In questa area di versante manca un alveo definito, durante i fenomeni più intensi può essere soggetta a fenomeni di ruscellamento diffuso e concentrato delle acque.
- *Torrente Valle di Casciago*: nell'area di Via Matteotti l'andamento di questo torrente sulle mappe catastali non coincide con la posizione attuale del corso d'acqua, in quanto è stato tombinato.

Si ricorda che i tratti dei corsi d'acqua segnati su mappe catastali che hanno perso funzionalità idraulica sono soggetti alle norme della L. n. 37/1994, in particolare agli art. 1 e 3 i quali prescrivono rispettivamente che "i terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto" e "se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico".

Lungo il percorso dei corsi d'acqua sono presenti alcune tombinate, in particolare nel Torrente Valle di Casciago (area di Via Matteotti) e nel Torrente Tiniguzza (area di Via Tiniguzza, zona di Piazza Cavour e zona di Via Poggio, al confine con Luvinate).

2.2 Descrizione dei corpi idrici

Di seguito vengono descritte le principali caratteristiche dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale:

Torrente Tinella (principale) e suoi affluenti

Il Torrente Tinella appartiene al reticolo idrico principale (N. Prog. VA047, N. iscr. El AAPP 207/C) ed è ubicato nella parte occidentale del comune di Casciago, in corrispondenza del confine con i comuni di Luvinate, Barasso e Gavirate. Il tratto di Tinella che interessa il territorio comunale è lungo c.ca 3800 m ed è ubicato in una valle incisa delimitata prevalentemente da versanti ripidi. Anche i suoi affluenti (Torrenti Coetta, Puida, T01-06, appartenenti al reticolo idrico minore) sono in prevalenza ubicati in valli incise.

In queste aree le criticità sono prevalentemente legate alla presenza di versanti molto acclivi, che possono potenzialmente dare luogo a fenomeni di dissesto durante gli eventi meteorici più intensi e per erosione da parte dei torrenti.

Torrente Valle di Casciago – Torrente Luna (principale) e suoi affluenti

Il Torrente Valle di Casciago e il Torrente Luna costituiscono un unico corso d'acqua e appartengono al reticolo idrico principale (ad esclusione del tratto di torrente Valle di Casciago a Nord di Via Pozzi). Questi torrenti sono ubicati nella parte orientale di Casciago, al confine con Varese, e interessano il territorio comunale per un tratto lungo c.ca 4300 m. Per la maggior parte questi torrenti sono incassati in valli incise, fa eccezione il tratto del Torrente Valle di Casciago compreso tra Via dei Castagni e la parte terminale della tombinatura di Via Matteotti, in questo caso infatti il torrente è ubicato in un'area pianeggiante.

Anche gli affluenti (VC01, Torrente Campazzo, C01, L01, Torrente Pastura e Torrente S. Lorenzo, appartenenti al reticolo idrico minore) sono in prevalenza ubicati in valli incise.

Anche in queste aree le criticità sono prevalentemente legate alla presenza di versanti molto acclivi, che possono potenzialmente dare luogo a fenomeni di dissesto durante gli eventi meteorici più intensi e per erosione da parte dei torrenti. Nell'area compresa tra Via Matteotti, Via Pozzi e Via dei Castagni è inoltre potenzialmente allagabile a seguito di eventi meteorici eccezionali, a causa della topografia pianeggiante.

Torrente Tiniguzza

Il Torrente Tiniguzza è ubicato nell'area Nord-Occidentale del comune, appartiene al reticolo idrico minore e interessa il territorio comunale per una lunghezza di c.ca 1200 m. Questo torrente scorre inizialmente

verso Sud all'interno di una tombinatura, poi è presente un tratto a cielo aperto, in corrispondenza di Via Poggio (nel territorio comunale di Luvinate) il corso d'acqua si immette in un tratto tombinato e devia verso Sud Est, all'interno della Valle Vignazza. All'ingresso nel comune di Casciago l'alveo ritorna ad essere a cielo aperto e il corso d'acqua corre parallelo al versante di un dosso morenico. Successivamente il torrente diventa tombinato e si immette nella Val Coetta.

Anche in quest'area le criticità sono prevalentemente legate alla presenza di alcuni versanti acclivi, che possono potenzialmente dare luogo a fenomeni di dissesto durante gli eventi meteorici più intensi.

Torrente Valdonia e affluenti del Lago di Varese (LV01-03)

Questi torrenti sono ubicati nella parte meridionale del territorio comunale e vengono descritti insieme in quanto presentano caratteri simili. Anche in questi casi infatti i corsi d'acqua scorrono prevalentemente all'interno di valli incise.

Anche in queste aree le criticità sono prevalentemente legate alla presenza di versanti molto acclivi, che possono potenzialmente dare luogo a fenomeni di dissesto durante gli eventi meteorici più intensi e per erosione da parte dei torrenti. I versanti che delimitano le valli dei torrenti Valdonia e LV01 presentano inoltre franosità diffusa.

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva con le principali caratteristiche dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale e minore presenti sul territorio comunale di Casciago.

Denominazione	Classificazione del reticolo	Foce o sbocco	Criticità
Torrente Tinella	Principale	Lago di Varese (Tinella)	Fenomeni di dissesto sui versanti durante gli eventi meteorici intensi.
Affluenti del Tinella (Torrenti Coetta, Puida, T01-T06)	Minore	Tinella	Fenomeni di dissesto sui versanti durante gli eventi meteorici intensi.
Torrente Valle di Casciago-Torrente Luna	Principale (dallo sbocco a via Pozzi) Minore (Nord di via Pozzi)	Lago di Varese	Fenomeni di dissesto sui versanti durante gli eventi meteorici intensi. Rischio esondazione Tra Via Matteotti, Via Pozzi e Via dei Castagni.
Affluenti del Torrente Valle di Casciago-Torrente Luna (VC01, Torrente Campazzo, C01, L01, Torrente Pastura e Torrente S. Lorenzo)	Minore	Torrente Valle di Casciago-Torrente Luna	Fenomeni di dissesto sui versanti durante gli eventi meteorici intensi.
Torrente Tiniguzza	Minore	Torrente Coetta	Fenomeni di dissesto sui versanti durante gli eventi meteorici intensi.
Torrente Valdonia e affluenti lago di Varese (LV01-03)	Minore	Lago di Varese	Fenomeni di dissesto sui versanti durante gli eventi meteorici intensi.

Tab. n. 2 – *Tabella riassuntiva sui corsi d'acqua di Casciago.*

3 FASCE DI RISPETTO PROPOSTE

3.1 Fascia di rispetto

L'identificazione delle fasce è finalizzata alla salvaguardia del reticolo idrografico, onde evitare che interventi non idonei e/o vietati possano costituire pregiudizio al regolare deflusso delle acque.

Lungo i corsi d'acqua precedentemente indicati è stata delimitata una fascia di rispetto (Cfr. Tav. n. 2).

Criteri – Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale di Casciago sono state tracciate con un criterio sia geometrico che geomorfologico:

- nei casi in cui i corsi d'acqua non scorrono all'interno di valli incise le fasce di rispetto sono state estese fino a 10 m a partire dal ciglio spondale;
- nei casi in cui i corsi d'acqua scorrono all'interno di valli incise (es. torrenti Tinella e Luna) le fasce di rispetto sono state estese fino alla sommità delle scarpate.

Si ricorda che i criteri necessari alla definizione delle fasce di rispetto sono indicati nell'allegato B della D.G.R. 25-01-2002 n 7/7868 e s.m.i..

Si sottolinea che fino all'espressione del parere positivo da parte della Sede territoriale regionale competente ed al suo recepimento mediante variante urbanistica, sulle acque pubbliche, così come definite dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36, e relativo regolamento, sono validi i vincoli disposti dall'art. 96, lettera f) del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e in particolare il **divieto di edificazione ad una distanza inferiore ai 10 metri dal ciglio di sponda.**

Norme tecniche - Al fine di garantire una corretta accessibilità alle aree, oltre ad evitare ostruzioni alle possibili aree di divagazione dei

corsi d'acqua, nonché una gestione razionale del territorio e della risorsa idrica, si definiscono le attività vietate o realizzabili previa verifica ed autorizzazione comunale.

a.1) *Sono lavori ed attività vietate quelle previste dall'art. 96 del R.D. n° 523 del 25.07.1904 ed in particolare:*

- La formazione di pescaie, chiuse petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.
- Le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque.
- Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe.
- Le piantagioni sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole
- Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle sponde degli argini, loro banche e sottobanche.
- Le piantagioni di alberi e siepi e lo smovimento del terreno a distanza inferiore a m 4 dal piede esterno dell'argine.
- Lo scavo e la realizzazione di "fabbriche".
- Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti.
- Le variazioni ed alterazioni ai ripari di sponda, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatto attinente.
- Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe o banchine.
- L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza inferiore a 4 m dal piede degli argine e loro accessori.
- Lo stabilimento di molini natanti.

E' inoltre vietata:

- La tombinatura dei corsi d'acqua (ai sensi del D. Lgs 152/99, art. 41 e delle Norme di Attuazione del PAI art. 21).
- I movimenti di terra (scavo e/o riporto) che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo dei terreni, con la sola eccezione di quelli connessi al recupero ed alla bonifica ambientale e di messa in sicurezza da rischio idrogeologico.
- La costruzione di muri anche non sporgenti dal piano campagna, per la realizzazione di recinzioni.
- La realizzazione di recinzioni permeabili ed eseguite con semplice infissione nel terreno ad una distanza inferiore a 4 metri dal piede esterno dell'argine.
- La posa di tralicci, pali, teleferiche, a carattere permanente.
- Il posizionamento in alveo di infrastrutture longitudinali che ne riducano la sezione.
- Il posizionamento di infrastrutture di attraversamento che comportino una riduzione di pendenza del corso d'acqua mediante la formazione di soglie di fondo.
- La realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, discariche e cave.
- Lo scarico di materiale inerte o di qualsiasi genere in alveo o nelle zone di pertinenza.
- Qualunque intervento che possa essere di danno alle sponde e/o alle opere di difesa esistenti.

a.2) Interventi ammessi previa valutazione di compatibilità e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale (art. 97 e 98 del R.D. n° 523 del 25.07.1904).

Sono lavori ed attività ammesse:

- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti.

- la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti.
- La realizzazione di interventi di regimazione idraulica con o senza occupazione di suolo demaniale, finalizzati ad interventi di protezione, difesa e manutenzione del corso d'acqua.
- Il ripristino di terrazzamenti e strutture di stabilizzazione territoriale esistenti e realizzazione di nuove opere di difesa e consolidamento, realizzate anche da privati, purché supportati da studio e verifica di compatibilità che documenti l'effettiva necessità e l'assenza di interferenze negative sull'assetto idrologico-idraulico e idrogeologico.
- La realizzazione di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere):
 1. con luce superiore a 6 m: dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce A e B*", paragrafi 3 e 4. Il progetto di tali interventi deve essere accompagnato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che evidenzi il dimensionamento delle opere stesse per una piena con tempi di ritorno almeno di 100 anni e un franco minimo di 1 m.
 2. con luce inferiore a 6 m: il progetto di tali interventi deve essere accompagnato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che evidenzi il dimensionamento delle opere stesse per una piena con tempi di ritorno anche inferiore a 100 anni, in base alle specifiche esigenze tecniche, adeguatamente motivate. Le opere non devono comunque comportare un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico per i territori circostanti in caso di piene con tempi di ritorno superiori a quelli di progetto.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

- La realizzazione di attraversamenti in sub-alveo posti a profondità inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dotati di adeguate difese dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.
- La derivazione e l'attingimento di acque, previa autorizzazione provinciale.
- Lo scarico nei corsi d'acqua, realizzato nel rispetto della vigente normativa ovvero nei limiti di portata previsti dal D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152 e DGR n. 7/13950 del 01/08/2003. Dovrà essere verificata preliminarmente la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate immesse, con particolare riferimento, alla sezione di deflusso, al regime ed alla recettività idraulica del corpo ricettore finale. I limiti di accettabilità di portata di scarico dovranno rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che sono qui di seguito compendiate:
 - 20 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali, industriali e di servizio;
 - 40 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il recapito dovrà garantire che lo scarico avvenga secondo il flusso di corrente del corpo ricettore e dovrà prevedere accorgimenti tecnici, quali manufatti di dissipazione dell'energia o altro tali da evitare fenomeni erosivi o turbolenze.

- La realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse (strade, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, servizi tecnologici a rete in genere, etc.) se non altrimenti localizzabili; il progetto deve essere accompagnato da apposita relazione idrogeologica e idraulica che evidenzii la compatibilità idraulica dell'intervento. Le opere non devono comunque comportare un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico per i territori circostanti.
- Il taglio e la sistemazione a verde.

a.3) Interventi relativi ad edifici, strutture ed infrastrutture esistenti

- Sono possibili solo opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. E' vietato il cambio di destinazione d'uso.

Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico (strade, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi, servizi tecnologici a rete in genere, etc.) possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica (ed eventuale verifica idraulica nel caso in cui il progetto preveda ingombri fuori terra e/o modifiche del piano campagna) che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di

grave rischio idrogeologico. Sono comunque vietate modifiche ai profili di sponda.

- La previsione degli interventi edilizi per quanto riguarda gli aspetti geologici dovrà far riferimento alla D.G.R. del 28/05/2008 n° 8/7374.

In linea generale deve essere garantito l'accesso al corso d'acqua, sia per la realizzazione di interventi di manutenzione e di emergenza, sia per la realizzazione di interventi di difesa.

La modificazione della perimetrazione della fascia di rispetto potrà essere effettuata, su iniziativa comunale oppure privata, previo studio geologico e idraulico (conforme ai criteri attuativi della L.R. n.12/05 (D.G.R. n. 8/7374 del 28/05/2008) esteso all'intero corso d'acqua per quanto riguarda il calcolo della portata e ad un tronco a monte ed a valle del tratto in esame per quanto riguarda le caratteristiche idrauliche di deflusso delle acque. Lo studio deve assicurare la funzionalità idraulica e idrogeologica della nuova perimetrazione e delle eventuali opere in progetto, verificando le condizioni di rischio idraulico. Lo studio, approvato dall'Autorità Territoriale competente (STER), dovrà poi essere recepito nello strumento urbanistico comunale.

L'estensione delle fasce di rispetto in corrispondenza dei tratti tombinati potrà essere ridotta previo studio idraulico che verifichi la compatibilità della nuova fascia.

2.3 Procedure per le autorizzazioni / concessioni idrauliche

Le attività di polizia idraulica, intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, nonché il rilascio delle previste autorizzazioni e concessioni, sono svolte come qui di seguito specificato:

1. *Reticolo Idrico Principale*: sia l'autorizzazione che la concessione sono rilasciate dalla Sede Territoriale della Regione Lombardia;
2. *Reticolo Idrico Minore*: le autorizzazioni e la concessione sono rilasciate dal Comune.

La realizzazione degli interventi previsti nelle fasce di tutela assoluta e di protezione dovrà essere autorizzata dalle Autorità competenti (STER o Comune), producendo la necessaria documentazione tecnica.

2.4 Procedure per la sdemanializzazione

In base ai rilievi in sito ed al confronto con le mappe catastali (cfr Tav. n. 1) sono stati evidenziati alcuni tratti del reticolo idrico, principale e minore, non più esistenti, che hanno quindi perso la loro funzionalità idraulica di convogliare a valle le acque.

Per questi tratti potranno essere avviate, su richiesta della proprietà del mappale in fregio all'area demaniale e preventivamente a qualsiasi modifica dello stato dei luoghi, le pratiche per la sdemanializzazione dell'area secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 7/20212 del 14 gennaio 2005.

Alla domanda da presentare all'Autorità competente (Regione Lombardia o Agenzia del Demanio) dovrà essere allegata una relazione che descriva lo stato dei luoghi e l'intervento da realizzare, con uno studio idraulico contenente indicazioni in merito alla funzionalità idraulica e alle problematiche di smaltimento delle acque; la relazione dovrà essere corredata da apposita cartografia di inquadramento (CTR, aerofotogrammetrico, catastale) e di dettaglio (rilievi planoaltimetrici e sezioni delle aree di interesse), oltrechè da documentazione fotografica.

Fintanto che per le suddette aree non saranno completate le pratiche di sdemanializzazione, le stesse saranno oggetto di concessione ai terzi interessati secondo le procedure ed i canoni previsti dalla D.G.R. n° 7/13950 del 01 agosto 2003 e s.m. i.; saranno inoltre soggette alle prescrizioni relative alla fascia di rispetto con estensione di m 10 dal ciglio spondale.

4 DEFINIZIONI

Autorizzazione - provvedimento mediante il quale la P.A. provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica.

Concessione - E' l'atto necessario per l'utilizzo del bene demaniale e/o delle sue pertinenze. La concessione idraulica, ai sensi del r.d. n. 523/1904, interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono eseguire interventi nell'alveo di un corso d'acqua pubblico, o su superfici appartenenti al demanio idrico catastalmente definite, ovvero che per qualsiasi motivo intendano occupare, temporaneamente o in modo permanente, anche in subalveo o in proiezione, superfici appartenenti al demanio idrico.

Demanio - il demanio è costituito dai seguenti beni: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (Cod. Nav. 28, 29, 692).

Valutazione di compatibilità - I criteri di compatibilità, definiti all'art. 38 delle Norme di attuazione del PAI, prescrivono che gli interventi "*non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo*". Tale indicazione rappresenta l'elemento principale per la valutazione di compatibilità, nell'ambito della quale devono essere presi in considerazione i singoli effetti dell'opera sull'assetto del tronco di corso d'acqua interessato. Lo studio di compatibilità idraulica deve quindi identificare e quantificare gli effetti dell'intervento in progetto sul corso d'acqua rispetto alle condizioni fisiche e idrologiche precedenti alla realizzazione dello stesso.